



Deliberazione n. 0002710 del 03/12/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: RETTIFICA CONVENZIONE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 2412 DEL 10.11.2020 AVENTE AD OGGETTO: “CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE OPERA DI SAN CAMILLO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DERMATOLOGIA, DA PARTE DELL'EQUIPE MEDICA DELLA S.C. DERMATOLOGIA DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESIDIO SAN PAOLO, SCADENZA 31.12.2021 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 16.000,00)”

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo”, nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS”;

Richiamata la deliberazione n. 2412 del 10.11.2020 avente ad oggetto: “Convenzione con la Fondazione Opera di San Camillo per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Dermatologia, da parte dell'equipe medica della S.C. Dermatologia dell'ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, scadenza 31.12.2021 (ricavo complessivo presunto euro 16.000,00)”;

Vista la nota e-mail del 11.11.2020 inviata dalla Fondazione Opera di San Camillo, agli atti d'ufficio, con la quale comunica il nuovo soggetto delegato, come Amministratore Delegato, alla firma delle convenzioni;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il testo di convenzione già deliberato, limitatamente al nominativo del soggetto sottoscrittore dello stesso, come modificato nel testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Preso atto che restano invariate le altre condizioni della convenzione;

Richiamata la deliberazione n. 250 del 19.02.2020 avente per oggetto “Approvazione allocazione costi anno 2020 per pagamento attività libera professione personale dipendenti e strutturati sui conti economici gestiti dalla S.C. Direzione Medica di Presidio – Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;



Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto: “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rettificare il testo di convenzione autorizzato con deliberazione n. 2412 del 10.11.2020, limitatamente al nominativo del soggetto sottoscrittore dello stesso, come modificato nel testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che restano invariate le altre condizioni della convenzione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di Dermatologia, ferma restando, la responsabilità del Direttore della S.C. Economico - Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 8.000,00 I	4B021300 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio	103010590		2020
€ 8.000,00 I	4B021300 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio	103010590		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Anastasia Romeo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DI DERMATOLOGIA**

TRA

La Fondazione Opera di San Camillo, di seguito per brevità denominata *Fondazione*, con sede legale in Milano Via Oldofredi n. 11 (C.F. 97477630152/P.IVA 06532810964) in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Delegato, Padre Virginio Bebber, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- Che la *Fondazione* ha chiesto la prosecuzione della collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Dermatologia a favore dei pazienti del Poliambulatorio della *Casa di Cura Privata San Camillo*, Casa di Cura Privata, non accreditata con il SSN, sita a Milano in Via M. Macchi n. 5;
- che da parte della S.C. di Dermatologia, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo, a seguito di specifica richiesta della *Fondazione*, si impegna a proseguire nella collaborazione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Dermatologia, a favore dei pazienti del Poliambulatorio della *Casa di Cura Privata San Camillo*.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. di Dermatologia dell'ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo. Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni, sopra menzionate, mediante, di norma, n.1 accesso settimanale, della durata massima complessiva di n. 3 ore ciascuno, da concordare tra la Direzione Sanitaria della *Fondazione* e il Direttore della S.C. medesima.

Art.3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata, in alcun modo, l'attività della S.C. di Dermatologia – Presidio San Paolo.

Art.4

La *Fondazione* per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, i seguenti compensi:

Visita specialistica	€ 42,50 - € 65,00
Piccoli Interventi Ambulatoriali	€ 100,00 - € 300,00

A tal fine, la *Fondazione* comunicherà, mensilmente, all' Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it) l'avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi effettuati, nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico della *Fondazione*.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 30 giorni data fattura.

In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la *Fondazione*.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

La *Fondazione* garantisce, inoltre, l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

La stipula della presente convenzione non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento presso la Regione Lombardia.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico della *Fondazione*, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Fondazione Opera di San Camillo

Il Legale Rappresentante

Amministratore Delegato Padre Virginio Bebbier

per L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco
